



**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA
N. 182/CSI_10 DEL 28/07/2010**

Oggetto: L. 82/06, articoli 9 e 14. Campagna vendemmiale 2010/2011 - Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie: 1° agosto 2010 - 31 dicembre 2010 e della fine del periodo vendemmiale: 31 dicembre 2010

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA**

- . . . -
(omissis)

- D E C R E T A -

- di determinare per la campagna vendemmiale 2010/2011 che il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie è compreso **tra il 1° agosto 2010 e il 31 dicembre 2010 inclusi**;
- che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio di Ancona - Via Seppilli 5 – 60128 Ancona (Fax n.: 0712800153 - indirizzo e-mail: icq.ancona@politicheagricole.gov.it);
- il divieto di qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo compreso tra il 1° agosto 2010 e il 31 dicembre 2010, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- che, in deroga a quanto previsto nei precedenti punti, è consentita la pratica della fermentazione e rifermentazione per la preparazione dei vini a indicazione geografica protetta (I.G.P.) o dei vini a denominazione di origine protetta (D.O.P.) che possono utilizzare la menzione tradizionale: "Passito", "Vinsanto", "Vino Santo" o "Vin Santo", **entro e non oltre il 31 marzo 2011**;
- che per la campagna 2010/2011 la fine del periodo vendemmiale è fissata al **31 dicembre 2010**;
- di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto precedente, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
- di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. Marche, ai sensi della normativa vigente.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Luogo di emissione Ancona



Luogo di emissione:	Numero: 182/CSI_10	Pag.
Ancona	Data: 28/07/2010	2

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani

Allegati non presenti.

- ALLEGATI -